

**DELIBERA N. DL/7/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA' SL48
RADIO DIFFUSIONI MICHELI ALESSANDRO SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE "SL48")**

**OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' SL48 RADIO DIFFUSIONI MICHELI
ALESSANDRO SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "SL48")
per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/55, art. 37 comma 1 e dell'art. 3,
commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 19 febbraio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell’8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare l’art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera del 12 novembre 2003, n. 402/03/CONS "*Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni*" con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all'accordo quadro del 2003 al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

VISTO il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale";

VISTO l'Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alle Regioni;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 luglio 2009, n° 36, con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall'accordo quadro 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti, l'esercizio della funzione di "Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali";

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante "Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" che delega al CORECOM Lazio l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

CONSIDERATO che, in data 03 novembre 2017, con nota Prot. n. RT 404/17, inviata via PEC alla società SL48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro srl, il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “SL48” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/09/2017 e le ore 24.00 del 30/09/2017 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 18/09/2017 alle ore 24.00 del 24/09/2017 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 15 novembre 2017, con nota Prot. RT/415/17, sono pervenuti presso il Co.Re.Com. Lazio i dvd contenenti le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2017, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 22 dicembre 2017, prot. n. RT/444/17, si rilevano delle criticità per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla pubblicità;

RILEVATO in particolare che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi segnalati, si riscontrano le seguenti casistiche:

- Nella trasmissione “Programma di ballo” del 18 settembre 2017 che va dalle ore 01:29:01 alle 04:38:16 viene inquadrato ripetutamente uno striscione pubblicitario “Servizi catering e rinfreschi” affisso all’interno del locale dove vengono effettuate le riprese del ballo (Ad es: 01:29:01, 01:37:10, 01:58:31, 02:02:28, 02:21:14).
- Nella trasmissione “Balla e canta con noi” nelle date dal 18 settembre 2017 al 24 settembre 2017 passa continuamente in sovraimpressione una striscia a scorrimento in cui, tra l’altro, viene reclamizzato il negozio di strumenti musicali di proprietà del cantante Gigione (Ad es. nella giornata del 18 settembre 2017 alle ore 20:03:15; nella giornata del 19 settembre 2017 alle ore 20:06:44; nella giornata del 20 settembre 2017 alle ore 22:20:03; nella giornata del 21 settembre 2017 alle ore 20:15:04; nella giornata del 22 settembre 2017 alle ore 22:14:31;

nella giornata del 23 settembre 2017 alle ore 20:15:20; nella giornata del 24 settembre 2017 alle ore 11:44:18).

- Sempre nella trasmissione “Balla e canta con noi” nelle date dal 18 settembre 2017 al 24 settembre 2017 compare in sovrapposizione la scritta “Per la tua festa: Patronale-Sagre-Cene Spettacolo-Cerimonie chiama 3391974315/3384689582”, (ad es il giorno 18 settembre 2017 dalle ore 20:06:50 alle ore 20:07:14).

RILEVATO che, in data 13 novembre 2017, con nota Prot.n. RT 413/17, veniva inoltrata presso il Co.Re.Com. Lazio dal legale rappresentante della stessa società una comunicazione in cui si dichiarava che la dicitura “Pubblicità” è presente in ogni singolo spot messo in onda, ma nei DVD inviati, alcune volte, viene coperta parzialmente dalla data e dall’orario di registrazione.

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Lazio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. CONT. N 4 ANNO 2018/N° PROC. 4/18 del 15 gennaio 2018, accertava e contestava, alla Società SL48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato " SL48", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell’articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità;

PRESO ATTO che, la Società SL48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro srl non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società SL48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro srl, con sede legale via Magliara 48, 10 – 04014 Pontinia (LT), P.I. 01210440598, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "SL48", per la violazione delle disposizioni contenute nell' art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nei programmi "Programma di ballo" e "Balla e canta con noi", come specificato in premessa.
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci